

Il processo di attuazione della Riforma Istituzionale



1 gennaio 2012

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

***Norme in materia di governo
dell'autonomia del Trentino***



Le caratteristiche della legge di riforma istituzionale

Obiettivi (valorizzazione autonomie locali e limitazione del centralismo provinciale; principio sussidiarietà; eguaglianza dei cittadini e responsabilizzazione del livello locale di governo)

Contenuti (tipologia e struttura enti – istituzione comunità e soppressione comprensori – riforma “sistema Provincia”; competenze; interrelazioni tra livelli istituzionali)

Metodo (sistema delle intese e degli accordi)

Interrelazione con le altre leggi provinciali e in particolare con alcune leggi di riforma di settore contestuali o successive alla riforma (legge urbanistica, legge politiche sociali, legge sulla scuola) che necessitano a loro volta di attuazione

Definizione dei **livelli minimi e standard di servizio**



obiettivo della legge

è la valorizzazione delle autonomie locali

attraverso l'attuazione dei principi di

- sussidiarietà**
- adeguatezza**
- differenziazione**



La sussidiarietà e gli altri principi della riforma

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

i compiti di gestione amministrativa devono essere affidati all'ente più vicino alla cittadinanza, cioè all'ente locale

PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA

se l'ente non è adeguato a realizzare una funzione o un servizio richiede un'organizzazione particolarmente complessa la funzione passa alla competenza dell'ente superiore

PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE

sistema diversificato al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'ente considerato



Le Comunità: **cosa sono**

Sono enti pubblici locali a struttura associativa

Sono costituite **obbligatoriamente** dai comuni per **l'esercizio in forma associata** delle competenze trasferite dalla Provincia e per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi trasferiti dagli stessi comuni o direttamente assegnate dalla legge (*principio di residualità e principio della gradualità del trasferimento*)



Le comunità: **cosa fanno**

Esercitano le funzioni amministrative **TRASFERITE** dalla Provincia ai Comuni :

■ **con obbligo** di esercizio associato:

- a) nelle materie **già attribuite o delegate ai comprensori**
- b) nelle altre materie elencate dalla legge: **urbanistica**, programmazione economica locale, infrastrutture di interesse locale a carattere sovracomunale

CLAUSOLA COMPETENZA RESIDUALE

(principio sussidiarietà)



Le comunità: **cosa fanno**

Inoltre sono **TRASFERITE dalla Provincia ai Comuni** senza obbligo di esercizio associato le funzioni amministrative:

- **nelle materie indicate dalla legge** (volontariato sociale per servizi di interesse locale, corpo vigili fuoco volontari, espropria. per opere e interv. Interesse comunale)
- **ulteriori** individuabili con legge provinciale previa intesa con il Consiglio delle Autonomie

Infine i **comuni** possono trasferire **volontariamente** funzioni proprie alla comunità per l'esercizio delle stesse in forma associata.



Le modalità del trasferimento

Principio di gradualità (art. 8, comma 13)

In prima applicazione sono trasferite ai Comuni con obbligo di gestione associata le **funzioni amministrative** nelle materie **già attribuite o delegate ai comprensori**:

- a) assistenza scolastica [ed edilizia scolastica relativa a strutture per il primo ciclo di istruzione];
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata

Sono trasferite inoltre le **funzioni in materia urbanistica**.



Il trasferimento di funzioni

Come sono trasferite le funzioni Art. 8, comma 13

I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni, nonché **i criteri e le modalità** per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con **decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali**. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione



Gli elementi di **novità**

- Attualmente il comprensorio è un **braccio operativo della Pat**, con limitato potere decisionale e compiti prettamente operativi
- La riforma prevede un **trasferimento di potere**: i territori diventano titolari delle funzioni e devono adottarne le politiche, nell'ambito degli standard e livelli minimi definiti a livello generale e nei limiti delle risorse a disposizione
- **Decidere e gestire**: due fasi diverse (la scelta della gestione ad esempio in convenzione con altre comunità non pregiudica il potere di decidere)
- **I piani (piano sociale, piano territoriale). In relazione alla formazione dei piani per il territorio Val d'Adige sono previste specifiche disposizioni nelle leggi di settore.**



Le **garanzie** per i cittadini

Tra le **finalità** della legge è indicata la garanzia a tutta la popolazione di **medesime opportunità e livelli minimi di servizio**, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza (art. 1)

La Provincia nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento stabilisce **standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche**:

sono i **livelli minimi** delle prestazioni pubbliche che -nel rispetto dei livelli essenziali fissati dallo Stato- sono definiti attraverso parametri qualitativi, quantitativi, temporali, anche con riferimento ai requisiti di accesso; essi devono essere assicurati su tutto il territorio provinciale.



La funzione d'indirizzo e coordinamento

La definizione dei livelli minimi su tutto il territorio provinciale è **riservata a livello provinciale** nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento

La funzione di indirizzo e coordinamento si manifesta nell'adozione di atti di carattere generale che definiscono obiettivi, standard e risultati vincolanti per i loro destinatari relativi a:

- a) obiettivi generali di **programmazione e pianificazione** di carattere provinciale
- b) **standard o livelli minimi** delle prestazioni pubbliche
- c) **indirizzi e vincoli generali** per le politiche tariffarie, tributarie e di bilancio, anche con riferimento all'attuazione dei vincoli comunitari e, in tale ambito, del patto di stabilità
- d) indirizzi e vincoli per assicurare la costruzione e il funzionamento di **sistemi informativi interoperanti e integrabili**
- e) **modalità per la verifica** del raggiungimento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi



I **benefici** per i cittadini

- **Istituzioni locali** (Comuni e Comunità) in grado di **esercitare la potestà amministrativa e di organizzazione dei servizi pubblici** in modo più adeguato alle esigenze di **sviluppo socio-economico** mediante:
 1. lo svolgimento delle **funzioni di governo** (programmazione e pianificazione)
 2. la garanzia dei **livelli minimi** essenziali delle prestazioni pubbliche su tutto il territorio provinciale
 3. La valutazione dei risultati
- la **programmazione** e il **coordinamento** tra i diversi livelli
- **l'autonomia finanziaria** di Comuni e Comunità



Il rapporto tra comuni e comunità

I comuni **partecipano direttamente** alle vita della Comunità mediante:

- la scelta del territorio
- l'elaborazione e l'approvazione dello statuto
- la presenza negli organi
- il coinvolgimento diretto (co-decisione) nell'approvazione degli atti "strategici"
- l'affidamento di funzioni, compiti e attività propri e il relativo apporto finanziario

Inoltre **indirettamente** attraverso il Consiglio delle autonomie locali



Consiglio delle autonomie e Conferenza permanente

Il **Consiglio delle autonomie** è il perno su cui ruota l'attuazione della legge:

- è costituito da sindaci eletti dall'assemblea di tutti i sindaci, nonché dai Presidenti dei comprensori e delle comunità
- assicura la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa e amministrativa della Provincia
- introduce un **nuovo modello decisionale**

La **Conferenza permanente**:

- è costituita dal Consiglio autonomie + Presidente Provincia + Giunta provinciale
- è sede permanente per la definizione delle intese



Le fasi per l'avvio delle comunità

1. Individuazione dei **territori**
2. Elaborazione e approvazione **statuti** (collegio dei sindaci - approvazione da parte consigli comunali)
3. Costituzione degli **organi**
4. Decreti di **sostituzione organi e individuazione atti fondamentali - Commissariamento**
5. Decreti di **trasferimento delle funzioni - definizione dei livelli minimi e degli standard di servizio**



1. L'individuazione dei **Territori**

La Comunità ha un **territorio** costituito dal territorio di tutti i Comuni che ne fanno parte


La provincia di Trento è stata suddivisa in sedici territori, individuati in considerazione della continuità territoriale, dell'omogeneità culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale ed orografica, dell'adeguatezza rispetto all'esercizio delle funzioni

- Ai territori **non** sempre corrisponde una comunità
- **Caratteristiche** - il principio di differenziazione: il caso del C5, il territorio della Val d'Adige, la Comunità degli Altipiani cimbri, il Comun General de Fascia



I 16 Territori

Territori delle Comunità di Valle



2. Lo statuto

- è lo strumento con il quale i territori hanno individuato finalità, obiettivi e strumenti del nuovo ente
- definisce l'assetto della pubblica amministrazione ed i rapporti con la rispettiva popolazione

di qui il **procedimento complesso** previsto per la sua approvazione:

Lo **statuto** è stato elaborato da un **collegio formato da tutti i sindaci** del territorio della costituenda Comunità, che lo ha approvato a maggioranza dei 2/3.

- E' stato quindi **approvato dai Consigli** dei comuni della Comunità (i 2/3 dei comuni rappresentativi di 2/3 della popolazione; unanimità nel caso di elezione diretta degli organi).

La legge provinciale n. 26 del 2010 ha modificato le procedure di revisione degli statuti.

Dopo la prima approvazione lo statuto della comunità è modificato con le seguenti modalità: l'assemblea della comunità a maggioranza dei due terzi, d'intesa con la conferenza dei sindaci a maggioranza dei due terzi, delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell'albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione .



3. Gli organi della Comunità

- Assemblea
- Organo esecutivo
- Presidente
- Conferenza dei sindaci - organo introdotto dalla L.P. n. 15 del 2009



3.1. Assemblea

Da ottobre 2010 è eletta direttamente.

L'assemblea approva:

- regolamenti
- atti di indirizzo e di programmazione
- programmi e i piani di sviluppo economico e sociale
- linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti di gestione
- scelta dei modelli organizzativi e forma giuridica dei servizi
- politiche dei tributi locali e tariffarie



Assemblea: come è formata

La legge di riforma istituzionale prevedeva originariamente un **sistema di elezione** dei componenti dell'assemblea di tipo **"indiretto"**: ne facevano infatti parte - di diritto - **tutti i sindaci** dei comuni facenti parte della comunità, nonché **un ulteriore numero** di componenti (1 o 2 a seconda del numero dei comuni facenti parte della comunità) eletti da tutti i componenti dei consigli comunali

La **legge provinciale n. 15 del 2009** ha introdotto una significativa modifica nell'assetto degli organi

Per quanto riguarda l'assemblea si prevede un **sistema di elezione "misto"**:

- i **2/5 dei componenti** (che corrispondono al numero dei comuni del territorio) sono **nominati uno da ciascun comune** e scelti all'interno del consiglio comunale o all'esterno (purché con i requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti ai consiglieri comunali)
- il **presidente e 3/5 dei componenti sono eletti direttamente** a suffragio universale. Per l'elezione del presidente e dei 3/5 dei componenti dell'assemblea si applicano le norme regionali che disciplinano l'elezione del sindaco e dei consigli comunali nei comuni trentini con popolazione superiore a 3.000 abitanti



3.1. Composizione delle assemblee

COMUNITA'	NUMERO COMU NI	2/5 nominati dai consigli comunali	Presidente + 3/5 (eletti direttam.)	NUMERO TOTALE COMPONENTI
Territoriale V. di Fiemme	11	11	1+17	29 (28 + il presidente)
Primiero	8	8	1+12	21 (20+ il presidente)
Valsugana e Tesino	21	21	1+32	54 (53+ il presidente)
Alta Valsugana e Bersntol	18	18	1+27	46 (45+ il presidente)
Cembra	11	11	1+17	29 (28+ il presidente)
Val di Non	38	38	1+57	96 (95+ il presidente)
Val di Sole	14	14	1+21	36 (35+ il presidente)
Giudicarie	39	39	1+59	99 (98+ il presidente)
Alto Garda e Ledro	7	7	1+11	19 (18+ il presidente)
Vallagarina	17	17	1+26	44 (43+ il presidente)
Magnifica Comunità altipiani cimbri	3	3	1+5	9 (8+ il presidente)
Rotaliana - Königsberg	8	8	1+12	21 (20+ il presidente)
Paganella	5	5	1+8	14 (13+ il presidente)
Valle dei Laghi	6	6	1+9	16 (15+ il presidente)



3.2. Presidente

Il Presidente

da ottobre 2010 è eletto direttamente (non più dall'assemblea al suo interno come in precedenza)

- è il legale rappresentante dell'ente
- presiede l'assemblea e l'organo esecutivo
- è membro di diritto del Consiglio delle Autonomie locali



3.3. Organo esecutivo

L'organo esecutivo

è composto dal presidente e da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti (limite massimo elevato a sette per le comunità con più di 21 comuni) che, a partire da ottobre 2010, sono nominati dal Presidente e scelti anche all'esterno dell'assemblea

Inoltre ai sensi dell'articolo 19, comma 14 bis della legge di riforma istituzionale gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna, possono prevedere che l'organo esecutivo sia composto da un ulteriore componente in rappresentanza delle minoranze mochena e cimbra.



3.4. Conferenza dei sindaci

La Conferenza dei sindaci

- E' composta dai sindaci dei comuni del territorio
- Può formulare **proposte** e **osservazioni** sugli atti della comunità
- Esprime **parere** sugli atti della comunità riguardanti:
 - linee strategiche per l'organizzazione dei servizi
 - definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie
 - atti di programmazione e pianificazione, programmi e piani di sviluppo economico e sociale
 - indirizzi generali sull'organizzazione della comunità



4. I decreti di sostituzione degli organi

- A seguito della costituzione di tutti gli organi il Presidente della Provincia adotta il **decreto di sostituzione** degli organi del comprensorio con quelli della comunità e di **individuazione degli atti fondamentali**. I due enti coesistono sul medesimo territorio fino al trasferimento di funzioni (soppressione comprensorio).
- Per il **Comprensorio Valle dell'Adige (C5)** la legge prevede che con la costituzione della prima comunità che si “stacca” gli organi del comprensorio decadono e l'ente viene **commissariato**. Sarà soppresso solo con il trasferimento delle funzioni a tutte le comunità da esso nascenti e al territorio Val d'Adige



5. Il trasferimento di funzioni

Come sono trasferite le funzioni Art. 8, comma 13

I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni, nonché **i criteri e le modalità** per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con **decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali**. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione

Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche **gradualmente**, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti

Quali funzioni

In prima applicazione sono trasferite ai Comuni con obbligo di gestione associata le **funzioni amministrative** nelle materie **già attribuite o delegate ai comprensori**:

- a) assistenza scolastica
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali
- c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata

Spettano inoltre alle comunità le **funzioni in materia urbanistica**



Lo stato di attuazione della riforma

Alla data dell'1 gennaio 2012 tutte le comunità e il territorio Val d'Adige hanno avuto il primo trasferimento di funzioni

COMUNITÀ	DECORRENZA
1- Comunità territoriale della Valle di Fiemme	1 luglio 2010
2- Comunità di Primiero	1 gennaio 2010
3- Comunità Valsugana e Tesino	1 gennaio 2011
4- Comunità Alta Valsugana e Bersntol	1 maggio 2010
5- Comunità della Valle di Cembra	1 gennaio 2012
6- Comunità della Valle di Non	1 giugno 2010
7- Comunità della Valle di Sole	1 gennaio 2011
8- Comunità delle Giudicarie	1 gennaio 2010
9- Comunità Alto Garda e Ledro	1 gennaio 2011
10- Comunità della Vallagarina	1 aprile 2011
11- Comun General de Fascia	1 gennaio 2011
12- Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri	1 agosto 2011
13- Comunità Rotaliana-Königsberg	1 gennaio 2012
14- Comunità della Paganella	1 gennaio 2012
15- Territorio Val d'Adige	1 gennaio 2012
16- Comunità della Valle dei Laghi	1 gennaio 2012



L'attuazione della riforma istituzionale

- è una legge “**di sistema**” - riguarda tutte le Istituzioni del territorio
- mira a costruire una nuova **Governance** delle Istituzioni a livello locale
- attiva una **logica “di rete”** - sistema delle **intese- delega “dialogata”**
- si pone in **continuità** con altri importanti interventi normativi di riforma a livello nazionale
- attiva un “**processo**”

